I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2193/96 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/94 [4], ha stabilito le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che negli Stati membri che non dispongono di porti marittimi, le offerte dei concorrenti relative ai cereali posti in vendita mediante gara sono penalizzate da spese di trasporto più elevate; che tali costi supplementari renodno più difficili le esportazioni di cereali da tali Stati membri, il che comporta un ammasso prolungato nei magazzini d'intervento, con spese supplementari a carico del bilancio comunitario; che, di conseguenza, è necessario prevedere la possibilità di finanziare, in alcuni casi, le spese di trasporto meno onerose tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita reale, per rendere comparabili le offerte dei concorrenti; che è quindi opportuno adattare in tal senso l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 per quanto riguarda le spese di trasporto;

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 [6], stabilisce le regole generali relative alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo; che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede che la cauzione che copre la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo minimo da rispettare in caso di rivendita sul mercato della Comunità può essere svincolata qualora l'esportazione avvenga per via marittima; che la stessa disposizione è prevista dal regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 [8], per il pagamento della restituzione fissata nel quadro di una gara, allo scopo di non ostacolare la maggior parte delle esportazioni comunitarie richiedono la prova di arrivo a destinazione;

considerando che per le esportazioni di cereali di intervento si verifica una situazione identica a quella delle esportazioni di cereali a partire dal mercato libero; che, di conseguenza, è necessario, per uniformità e coerenza, applicare le stesse norme in ordine al pagamento della restituzione, ma esclusivamente qualora sia in vigore una restituzione differenziata tra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e, dall'altro, la destinazione «altri paesi terzi» o se l'aggiudicatario abbia prefissato la restituzione più bassa; che è quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
[3] GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.
[4] GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.
[5] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.
[7] GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
[8] GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:

1) all'articolo 7, è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. bis. Tuttavia, se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa una deroga al paragrafo 2 e concesso un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo.»;

2) è aggiunto il seguente articolo:

«*Articolo 17* bis

In deroga al disposto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 e qualora:

— la restituzione in vigore il giorno di presentazione delle offerte sia differenziata esclusivamente tra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e la destinazione "altri paesi terzi", dall'altro,

— l'aggiudicatario abbia prefissato la restituzione più bassa, diversa da quella in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein,

la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è necessaria per il pagamento della restituzione, a condizione che l'operatore fornisca la prova che una quantità pari almeno a 1 500 tonnellate di prodotti cerealicoli ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave adatta alla navigazione marittima.

Quest'ultima prova è costituita dall'apposizione, sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87, sul documento amministrativo unico o sul documento nazionale che attesta l'uscita dal territorio doganale della Comunità della dicitura seguente, certificata dall'autorità competente:

Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 *bis* del Reglamento (CEE) nº 2131/93

Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17a i forordning (EØF) nr. 2131/93

Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17a

Η εξαγωγή των σιτηρών διά θαλασσίας οδού — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, άρθρο 17 α

Export of cereals by sea — Article 17a of Regulation (EEC) No 2131/93

Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) nº 2131/93, article 17 bis

Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CEE) n. 2131/93, articolo 17 bis

Uitvoer van graan over zee — Verordening (EEG) nr. 2131/93, artikel 17 bis

Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17ºA, Regulamento (CEE) nº 2131/93

Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

Export av spanmål sjövägen — artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione